

Imprese e successione Soggetti e oggetto della donazione

IL CODICE

Per la prima volta si modificano le norme che determinano l'eredità

IL CONTRATTO

Oltre al titolare devono partecipare moglie o marito e i figli o i nipoti

GLI ESCLUSI

Fuori gioco i parenti non in linea retta quali fratelli, cugini e zii

La «legittima» non è più inviolabile

Si può decidere chi proseguirà l'attività senza che siano possibili contestazioni successive anche sulle quote

I contratti tra familiari che hanno per oggetto la successione nell'azienda di famiglia non sono più vietati: il Parlamento ha dato infatti il via libera alla legge (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) che consente di stipulare il cosiddetto «patto di famiglia» e cioè di pattuire tra i membri di una certa famiglia la «destinazione» delle attività economiche di titolarità di un determinato soggetto appartenente alla famiglia medesima in vista della sua successione; e ciò senza che alcuna contestazione per violazione della legittima sia più sollevabile verso la «sistemazione» così organizzata.

● **Il divieto dei patti successori e le disposizioni lesive della legittima.** Per

comprendere bene la novità legislativa appena introdotta nel nostro ordinamento, occorre inquadrare il panorama giuridico nel quale questa innovazione si inserisce. Ebbene, il diritto italiano, in tema di destinazione dei beni per atto a titolo gratuito, detta i seguenti fondamentali principi:

a) la volontà testamentaria non può essere in alcun modo vincolata, perché fino all'ultimo una persona fisica deve essere pienamente libera di disporre dei propri beni mediante testamento;

b) sono pertanto nulli i cosiddetti patti successori e cioè ogni atto o contratto con il quale un soggetto si impegna, durante la propria vita, a disporre (quali sia ne sia la modalità) dei propri beni dopo la propria morte oppure con il quale i possibili interessati da una futura successione di un soggetto attualmente vivente si accordino circa le sorti

della trasmissione ereditaria di cui potrebbero essere beneficiari;

c) durante la propria vita, ogni persona fisica è pienamente libera di svolgere tutta l'attività giuridica che desidera compiere, ma con il limite che le disposizioni effettuate mediante donazione o testamento non possono ledere la quota di legittima spettante a certi stretti congiunti (il coniuge superstiti, i discendenti e, in loro mancanza, gli ascendenti), detti appunto «legittimari».

La quota di legittima è la quota che al legittimario spetta di conseguire, con riguardo al patrimonio di una persona defunta (ad esempio, se il defunto lascia il coniuge e due figli, la legittima è pari a un quarto del patrimonio del defunto per ciascuno dei predetti soggetti), e che si calcola applicando — come descritto nell'esempio qui a fianco — la percentuale

prescritta dalla legge alla somma del valore del patrimonio lasciato dal defunto alla sua morte (il cosiddetto *relictum*) con il valore dei beni di cui il defunto abbia fatto donazione durante la propria vita (il cosiddetto *donatum*).

● **Il problema delle imprese di famiglia.** In questo panorama normativo, la trasmissione dell'impresa di famiglia ha sempre rappresentato un grandissimo problema, ancor più aggravato dalla considerazione che la quasi totalità delle imprese che operano nel nostro territorio è di matrice familiare. Non solo, quindi, c'è il problema aziendaleistico di stabilire quale sia, tra i possibili successori dell'imprenditore, quello più idoneo ad assumere le redini del comando dell'impresa; ma c'è anche il problema, a matrice prettamente giuridica, di trovare il modo di formare un accordo tra i vari membri della famiglia dell'impre-

ditore al fine di ripartire in modo equo le sostanze dell'imprenditore stesso (l'azienda da un lato e i restanti suoi beni dall'altro lato), al fine di soddisfare desideri e interessi di tutti i membri della sua famiglia.

Prima della riforma che oggi commentiamo, il tema della organizzazione della successione di un imprenditore era quasi una «mission impossible»: come detto, da un lato, non era consentito stipulare patti, durante la vita dell'imprenditore, aventi a oggetto le sorti dell'azienda di famiglia dopo la morte dell'imprenditore stesso; dall'altro, era spesso impossibile «compensare», per mancanza di sostanze, le ragioni dei familiari non imprenditori rispetto all'attribuzione dell'azienda al figlio o ai figli dell'imprenditore ritenuti idonei a proseguire l'attività paterna.

ANGELO BUSANI

ATTRIBUZIONE NECESSARIA

Se si ipotizza di valore 150 il patrimonio che un soggetto lascia alla propria morte (in ipotesi, non c'è testamento e gli eredi sono il coniuge e tre figli) e di valore 120 i beni dal medesimo donati (in ipotesi, a uno solo dei tre figli predetti), occorre formare la cosiddetta massa fittizia (150 + 120 = 270), stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei legittimari (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai figli, da suddividere in parti uguali: i restanti 3/12 costituiscono la quota disponibile) e infine verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta.



Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori:

- alla moglie 67,5 (ma nell'eredità ella ne trova solo 37,5);
- a ciascun figlio 45 (ma in eredità ce ne sono solo 25 per ciascuno);
- mentre la «disponibile» è di (270 - 67,5 - 45 - 45 - 45 =) 67,5.

C'è però un figlio che appunto ha ricevuto una donazione di 120: ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costi di «ridurre» (di qui il termine «azione di riduzione») la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante. Pertanto, il figlio donatario conseguirà la disponibile (67,5) e la legittima (45), entrambe a valore sulla donazione ricevuta (67,5 + 45 = 112,5 - 120 = -7,5) mentre la moglie e i due figli non donatari preleveranno quanto loro dovuto (67,5 la moglie, 45 ciascuno figlio = 157,5) in parte dal relictum (150) e in parte dalla riduzione della donazione (appunto per 7,5).

Un patto per tutta la famiglia

Sempre coinvolti i discendenti e il coniuge

La disciplina in tema di patto di famiglia prevede espressamente che all'atto negoziale prendano parte «l'imprenditore», i discendenti ai quali egli intende trasferire l'azienda di famiglia (o le partecipazioni che la rappresentano) e «anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore». Vediamo dunque nel dettaglio chi sono i protagonisti del patto di famiglia.

● **L'imprenditore.** Sebbene la legge definisca colui che trasferisce l'impresa di famiglia esclusivamente come imprenditore, questo termine va inteso in senso ampio, soprattutto se interpretato con riferimento alla complessiva disciplina del patto di famiglia.

Da un lato, infatti, solo nel nuovo articolo 768-bis del Codice civile, introdotto dalla legge di riforma, si distingue «l'imprenditore» dalla figura del «titolare di partecipazioni societarie», mentre nelle seguenti norme la legge fa riferimento alla figura dell'imprenditore *tout court*.


Dall'altro lato, considerando lo spirito della nuova legge — e cioè di permettere un trapasso generazionale non traumatico della ricchezza familiare costituita da un'attività di impresa — sarebbe riduttivo intendere il termine imprenditore in senso stretto, posto che così si limiterebbe oltre modo l'ambito di applicazione del patto di famiglia.

Infatti, il socio di maggioranza (o totalitario) di una società per azioni o a responsabilità limitata non è un tecnicamente un imprenditore (pur se «socialmente» è considerato tale). Non solo: potrebbero realizzarsi addirittura ipotesi in cui anche il titolare di un'azienda, genericamente qualificabile come imprenditore, non possa essere definito tale sotto il profilo giuridico: si pensi al caso di chi, avendo deciso di mettersi a riposo e in attesa che i figli portino a termine gli studi e seguano le orme paterne, abbia affidato per qualche tempo la propria azienda a un terzo.

Nella nozione di imprenditore utilizzata nelle norme sul patto di famiglia va dunque compreso anche chi — pur non potendosi definire «imprenditore» da un punto di vista tecnico-giuridico — sia semplicemente titolare dell'azienda (senza essere imprenditore) o titolare delle partecipazioni sociali che la rappresentano.

Chi partecipa

I soggetti che devono prendere parte al patto di famiglia



(*) Sempre che la separazione non gli sia stata addebitata

● **I discendenti assegnatari.** Gli assegnatari dell'impresa di famiglia (o delle partecipazioni sociali) possono essere esclusivamente i discendenti dell'imprenditore: dunque, non solo i figli, ma eventualmente anche i nipoti (e cioè i figli dei figli dell'imprenditore). Infatti, l'imprenditore ben potrebbe decidere di trasferire l'azienda (o la società di cui è titolare) al nipote che nell'attività manageriale abbia dato miglior prova del proprio padre, «saltando» così una

generazione nella titolarità e nell'amministrazione dell'impresa di famiglia. La nuova norma è dunque assai chiara sul punto di chi possa succedere all'imprenditore nella titolarità dell'azienda mediante il patto di famiglia (e cioè i soli discendenti), escludendo dunque che possano divenire assegnatari soggetti diversi come, ad esempio, il coniuge (che deve partecipare all'atto, ma non in qualità di assegnatario) o i fratelli dell'imprenditore.

● **I partecipanti non assegnatari.** Oltre all'imprenditore e agli assegnatari dell'azienda (o delle partecipazioni sociali) al patto di famiglia devono prendere parte anche i soggetti che sarebbero legittimari se, al momento della stipulazione del patto, si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore (o, meglio, «la successione dell'imprenditore»).

La previsione della necessità di partecipazione all'atto di tutti i legittimari deriva dalla ragione che il patto di famiglia è configurato come una sorta di «anticipo» della distribuzione del patrimonio dell'imprenditore rispetto al momento dell'apertura della successione.

Dunque, oltre al cedente e agli assegnatari dell'azienda (o delle partecipazioni) al patto di famiglia devono prendere parte i soggetti prima detti e indicati nel grafico qui sopra.

Nel caso in cui l'imprenditore decida di «saltare» una generazione, attribuendo l'azienda o le partecipazioni sociali ai propri nipoti anziché ai propri figli, questi ultimi (genitori di colui o di coloro che sono stati scelti per succedere alla guida dell'impresa di famiglia) devono partecipare alla stipulazione del patto di famiglia in qualità di legittimari non assegnatari.

EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA

Un caso particolare / I rimedi

Minori, va evitato il «conflitto»

La normativa sul patto di famiglia non prende in considerazione il caso in cui uno dei legittimari sia ancora minorenne, e dunque legalmente incapace d'agire. L'ipotesi non è così rara: si pensi ad esempio al caso in cui l'imprenditore si sia sposato più di una volta e abbia avuto figli anche con l'ultima moglie; o ancora che l'imprenditore abbia avuto (e riconosciuto) figli naturali. In questi casi accade spesso che i discendenti dell'imprenditore abbiano tra loro un divario anche di venti o trent'anni di età.

Può darsi che, in questo contesto, l'imprenditore desideri comunque programmare la trasmissione della propria azienda, magari a favore dei figli più grandi dei quali abbia già avuto la possibilità di saggiare ed apprezzare le capacità gestionali.

L'importanza e la portata, anche economica, degli effetti del patto di famiglia inducono a ritenere che l'atto vada inquadrato tra quelli di straordinaria amministrazione,

per il compimento dei quali la legge richiede la «necessità o utilità evidente del figlio» e l'autorizzazione preventiva del giudice tutelare.

Ulteriore quesito da risolvere è se tra il minore e il suo rappresentante legale ricorra o meno un conflitto di interessi. Almeno teoricamente questo conflitto non si può escludere tra l'imprenditore-cedente e il minore: la rappresentanza del minore dovrebbe dunque concentrarsi in capo all'altro genitore (articolo 320 del Codice civile). Se l'altro genitore non è un legittimario (per esempio, in quanto convivente «more uxorio») la questione pare risolta. In caso diverso andrà vagliata anche la posizione del genitore legittimario che debba intervenire nell'atto nella doppia veste di coniuge e di rappresentante legale del minore: se si dovesse ravvisare un possibile conflitto di interessi, sarebbe necessario domandare al giudice tutelare la nomina di un curatore speciale. Il punto è delicato: nel caso di inosservanza della disciplina in questione, la conseguenza è infatti quella dell'annullabilità del patto.

E.L.G.

Azienda ceduta in due mosse

IN SINTESI

● **Patto di famiglia.** È l'accordo con il quale un soggetto imprenditore trasmette gratuitamente ad uno dei suoi successori, con il consenso degli altri legittimari, le sue attività imprenditoriali. I familiari non beneficiari di questa trasmissione vengono «compensati» con altre attribuzioni.

● **Disponibile.** Il patrimonio di un soggetto si divide idealmente in due sottolinsiemi: la quota «legittima», che è quella necessariamente riservata ai legittimari, e la quota «disponibile», che è quella di cui quel soggetto può liberamente disporre (per donazione o per testamento) a favore di chiunque (persona fisica, persona giuridica e così via).

● **Legittima.** È la quota del patrimonio del defunto che necessariamente deve essere lasciata a determinati suoi stretti congiunti (detti «eredi necessari» oppure «legittimari» oppure «riservatari»). Essa si calcola sommando il valore dei beni che si trovano nel patrimonio di un dato soggetto al momento della sua morte, con il valore dei beni di cui detto soggetto ha disposto per donazione durante la sua vita. Su questa sommatoria si applicano le quote che la legge riserva agli eredi necessari.

● **Legittimario.** È il soggetto al quale la legge riserva necessariamente una quota del patrimonio del defunto. Sono legittimari: il coniuge, i figli, i discendenti dei figli (se mancano i figli, ad esempio perché predeceduti) e gli ascendenti (se mancano discendenti).

La nuova legislazione sul patto di famiglia dispone la liceità del contratto con il quale «l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti»; e inoltre sancito che l'attribuzione dell'azienda (in ipotesi: il figlio dell'imprenditore) o delle partecipazioni «compensi» gli altri legittimari partecipanti alla stipula del patto (ad esempio: i fratelli del donatario e il coniuge del donante).

● **L'impresa familiare.** Il Legislatore ha voluto regolare dunque le intenzioni dell'imprenditore individuale o del titolare di una «società familiare» che vuole assegnare la sua azienda a taluno dei suoi congiunti senza tuttavia voler effettuare discriminazioni tra costoro. La scena che il Legislatore si è figurato è quella dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale della società nella quale il donante esplica l'attività imprenditoriale.

Se si aderisce alla prima soluzione, sarebbe oltremodo facile rivestire con l'involucro del patto di famiglia qualsiasi trasmissione patrimoniale: se l'azienda è titolare di denaro, strumenti finanziari e immobili (cioè di «beni-patrimonio»), non inerenti, in altri termini, all'esercizio di alcuna gestione imprenditoriale, allora basterebbe conferirli in una società-cassaforte le cui quote siano poi fatte oggetto appunto di un patto di famiglia.

Questo approccio appare però eccessivo, se è vero, come è vero, che il Legislatore ha voluto dedicare attenzione solo alla trasmissione generazionale delle aziende. E allora altro non v'è da ritenere che le partecipazioni societarie di una persona fisica in tanto possano costituire oggetto di un patto di famiglia in quanto esse siano espressione di un'attività imprenditoriale del loro titolare.

Insomma, tutte le volte che una persona fisica sia proprietaria di partecipazioni che rappresentino un mero investimento, queste partecipazioni non potranno essere trasferite con un patto di famiglia; se al contrario si tratta di quote o azioni che costituiscono l'espressione di un'attività imprenditoriale svolta dal donante, il patto di famiglia può essere un valido strumento di trasmissione.

A.B.U.


Due nuclei di cui tener conto

● L'imprenditore edile Luigi Gismondi è titolare per il 75% di una Srl (l'altro 25% appartiene al fratello Giulio). Gismondi è legalmente separato dalla moglie Clara, dalla quale ha avuto due figli (Fabio, di 37 anni, e Massimo, deceduto, che ha lasciato un figlio Paolo, di 7 anni, e la moglie Lavinia), e convive more uxorio con Sara, dalla quale ha avuto altri due figli (Mario, di 19 anni, e Giovanni, di 17 anni), entrambi riconosciuti. Gismondi vuol lasciare la sua quota di partecipazione nella Srl al figlio Fabio, già da tempo in azienda; per accordo tra tutti i familiari, Fabio deve compensare Paolo, Mario e Giovanni corrispondendo a ciascuno una somma pari a un quarto del valore della quota di Gismondi. La signora Clara intende consentire la ripartizione di beni senza conseguire nulla. Si procede alle seguenti operazioni:

a) si incarica il perito per stimare il valore della partecipazione di Luigi nella Srl;

b) Luigi dona la propria quota al figlio Fabio; al patto di famiglia partecipano anche la signora Clara (per consentire di non conseguire alcunché), la signora Lavinia in rappresentanza del minore Paolo, Mario e la signora Sara, in rappresentanza del minore Giovanni (la partecipazione all'atto dei minorenni è stata autorizzata con provvedimento richiesto al giudice tutelare);

c) Fabio stipula un contratto di finanziamento con la Banca del



Così si sistema il laboratorio

● Il titolare della impresa artigianale individuale denominata Laboratorio Odontotecnico Paolo Bianchi intende, con il consenso dei figli, far proseguire il figlio Ulisse nella attività aziendale (valutata in euro 80mila) e intende che la figlia Anna sia «compensata» dal fratello mediante una attribuzione di 40mila euro. Ulisse non ha tutta la sufficiente disponibilità finanziaria e quindi si accorda con la Banca Popolare di contrarre un finanziamento di euro 30mila garantito da ipoteca iscritta sui locali ove l'attività artigianale è svolta. Si procede dunque alle seguenti operazioni:

a) donazione dell'azienda artigianale da Paolo a Ulisse;

b) stipula del mutuo tra Ulisse e la Banca Popolare;

c) erogazione della somma mutuata ad Anna.

Con usufrutto

● Il signor Rodolfo Rossi, 81enne, è presidente del Cda e socio di maggioranza (con il 95% del capitale sociale) di una Spa. Il restante 5% è della moglie Rosalba, 76enne, vice presidente del Cda. Del board fanno parte anche i figli Roberto (46enne, destinato a continuare l'opera del padre), Anna (41enne, che lavora in azienda come dirigente, occupandosi di marketing) e Paola, 44enne, sposatasi quando aveva 19 anni e casalinga. Una recente due diligence, fatta in occasione di una proposta di acquisto dell'intero capitale sociale da parte di una multinazionale (trattativa poi sfumata), ha stimato in 32 milioni di euro circa il valore della società. Nel pieno accordo di tutta la famiglia, i genitori intendono stipulare un patto di famiglia mediante il quale si realizzino le seguenti operazioni:

a) donazione (con riserva ai donanti dell'usufrutto delle azioni) al figlio Roberto del 60 per cento del capitale sociale;

b) donazione (senza riserva dell'usufrutto) alla figlia Anna del 30 per cento del capitale sociale;

c) donazione (senza riserva dell'usufrutto) alla figlia Paola del 10 per cento del capitale sociale.

Il figlio Roberto, a «compensazione» della maggior

